

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
850/2017/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ESTENSIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEI DATI
CONTENUTI NEL REGISTRO CENTRALE UFFICIALE DEL SISTEMA INFORMATIVO
INTEGRATO, CON RIFERIMENTO AL SETTORE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 (di seguito: ARG/com 151/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com (di seguito: deliberazione 79/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/com (di seguito: deliberazione 132/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2013, 57/2013/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 166/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014 82/2014/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel (di seguito: 398/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/com (di seguito: 418/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 465/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 465/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 495/2017/R/com (di seguito: 495/2017/R/com);
- il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- le determinazioni del Direttore della Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas dell’Autorità 1/2012, 7/2013, 9/2013 e 11/2014;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 novembre 2013, 547/2013/R/com;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 24 aprile 2014, 192/2014/R/gas (di seguito: DCO 192/2014/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 ottobre 2016, 570/2016/R/gas (di seguito: DCO 570/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 luglio 2017, 544/2017/R/com (di seguito: DCO 544/2017/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, *inter alia*, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente unico (di seguito: Gestore), un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la legge 27/12 prevede che il SII sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga,

- oltre alle informazioni sui punti di prelievo e ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- con la deliberazione ARG/com 201/10 l'Autorità ha emanato le direttive per lo sviluppo del SII e per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati;
 - con la deliberazione 79/2012/R/com l'Autorità ha approvato il Regolamento di funzionamento del SII, definendo l'elenco degli utenti obbligati all'accREDITamento nonché le relative tempistiche e le modalità operative;
 - con particolare riferimento al settore elettrico, l'Autorità, tra l'altro:
 - a) ha individuato i dati rilevanti per la costituzione del RCU, associati a ciascun punto di prelievo; inoltre col medesimo provvedimento sono state indicate le disposizioni per il popolamento e l'aggiornamento mensile dello stesso (deliberazione 132/2012/R/com);
 - b) ha disciplinato le modalità con cui i processi commerciali, rispettivamente, di voltura contrattuale e di *switching*, sono implementati nell'ambito del SII (deliberazioni 398/2014/R/eel e 487/2015/R/eel);
 - c) ha ampliato il contenuto informativo del SII, apportando una sostanziale revisione alle modalità di aggiornamento dei dati in esso censiti e uniformato il contenuto dei dati associati a ciascun punto di prelievo, includendo una serie allargata di informazioni inclusive, tra le altre, dei dati tecnici relativi al misuratore installato (deliberazione 628/2015/R/eel);
 - con particolare riferimento al settore del gas naturale, l'Autorità, tra l'altro:
 - a) ha illustrato i propri orientamenti in relazione all'estensione del SII anche a tale settore in tempi rapidi e sulla scorta dell'esperienza acquisita per il settore elettrico (DCO 192/2014/R/gas);
 - b) ha approvato la disciplina delle attività propedeutiche alla piena implementazione del SII nel suddetto settore, stabilendo alcune disposizioni circa le fasi di accREDITamento, di primo popolamento ed aggiornamento del RCU (deliberazione 296/2014/R/gas); nella fattispecie, ha stabilito:
 - i. l'obbligo di accREDITamento per le imprese di distribuzione, le imprese di trasporto e gli Utenti della Distribuzione (di seguito: UdD) esistenti alla data di pubblicazione della medesima deliberazione;
 - ii. le modalità e le tempistiche con cui attuare il primo popolamento del RCU, in conformità alle quali sono stati inseriti per tutti i punti di riconsegna (di seguito: PdR) allacciati alle reti distribuzione i dati costituenti il RCU, di cui al comma 2.1 della medesima delibera;
 - c) ha approvato le disposizioni in merito alle implementazioni dei primi processi di mercato (deliberazione 418/2015/R/gas); in particolare, tra l'altro, ha disposto:
 - i. l'obbligo, per i venditori iscritti all'Anagrafica Operatori dell'Autorità e abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali, di accREDITamento al SII in qualità di controparte commerciale del cliente finale, secondo regole e modalità operative analoghe a quelle già in vigore per il settore elettrico ai sensi della deliberazione 166/2013/R/eel;

- ii. la messa a disposizione da parte del SII a ciascun UdD della c.d. “anagrafica annuale” ai sensi del TISG, in considerazione del vantaggio che ne deriva all’UdD dall’aggregazione dei dati effettuata dal SII sulla base delle comunicazioni delle singole imprese di distribuzione;
- iii. che l’UdD, qualora diverso dalla controparte commerciale del cliente finale, sia tenuto ad aggiornare la lista degli abbinamenti a seguito di *switching* o attivazione di PdR;
- iv. la messa a disposizione da parte del SII a tutti gli UdD di una funzionalità di interrogazione con possibilità di accesso a tutti i dati del RCU per i PdR nella propria titolarità, con un dettaglio basato sullo stato del PdR e con l’informazione, anche del prelievo annuo e del profilo di prelievo;
- v. l’aggiornamento del RCU anche recependo gli esiti delle prestazioni di sospensione del PdR per morosità e delle diverse cessazioni amministrative;
- vi. l’introduzione, al fine di allineare le banche dati dei diversi operatori con il RCU, di flussi standardizzati per la segnalazione, da parte dell’UdD, della presenza di errori nei dati che popolano il RCU, in un’ottica di aggiornamento continuo;
- vii. l’introduzione, nelle more della completa gestione del processo di *switching* per il tramite del SII, di una procedura per la segnalazione da parte dell’UdD di difformità tra l’elenco dei PdR nella propria titolarità, reso disponibile a seguito del processo di aggiornamento del RCU;
- viii. con riferimento ai processi commerciali, con la delibera 102/2016/R/com, l’Autorità ha definito le disposizioni funzionali in merito all’implementazione, per il tramite del SII, del processo di voltura anche per il settore del gas naturale, in analogia a quanto approvato per il settore elettrico con la delibera 398/2014/R/eel.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la legge 124/17 recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori prevede, tra l’altro, per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale molteplici interventi:
 - a) a supporto dell’ulteriore sviluppo del mercato *retail*;
 - b) finalizzati specificatamente alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, disponendo in tal modo il superamento della c.d. tutela di prezzo a far data dall’1 luglio 2019 (articolo 1, commi 59 e 60), stabilendo a tal fine un percorso volto a completare la normativa, primaria e secondaria;
- inoltre la medesima legge 124/17 prevede, tra l’altro, che entro sei mesi dall’entrata in vigore, l’Autorità trasmetta al Ministro dello Sviluppo Economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati *retail* (comma 66), riguardante anche:

- a) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle previsioni europee, così come recepite nel nostro ordinamento;
 - b) l'operatività del SII;
 - c) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori;
- con la deliberazione ARG/com 151/11, l'Autorità ha disciplinato le attività di raccolta dati funzionali al monitoraggio dei mercati della vendita di energia elettrica e gas naturale (di seguito monitoraggio *retail*); prevedendo, tra l'altro che con successivo provvedimento, il sistema di monitoraggio *retail* sia aggiornato per tenere conto dell'entrata in operatività del SII;
 - con la deliberazione 495/2017/R/com, l'Autorità ha approvato i primi interventi di semplificazione degli oneri informativi del monitoraggio retail, resi possibili dall'entrata in operatività del SII;
 - con la deliberazione 465/2016/R/gas l'Autorità ha chiarito le corrette modalità di attivazione dei servizi di ultima istanza qualora l'UdD chieda la cessazione amministrativa in conseguenza della risoluzione di un contratto di fornitura la cui parte acquirente sia non un cliente finale ma un'impresa esercente servizi energetici (di seguito: gestori calore) la quale a sua volta fornisce tali servizi ad altro soggetto; poiché i servizi di ultima istanza sono funzionali a garantire la continuità della fornitura da parte di un cliente finale, il quale, rimasto per qualunque ragione privo di un fornitore, continua di fatto a prelevare gas dalla rete pubblica (non essendo stato possibile disalimentare il relativo punto di riconsegna), in tali casi, il responsabile dei prelievi di gas è il soggetto cui il gestore calore riforniva tali servizi, e non il gestore calore; pertanto, nel caso in cui quest'ultimo rimanga senza un venditore, i servizi di ultima istanza si attivano direttamente nei confronti del cliente finale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il DCO 544/2017/R/com l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito a un'organica e complessiva revisione del quadro della regolazione in materia di esecuzione di un contratto di vendita, disciplinando in dettaglio le modalità attraverso le quali i diversi soggetti coinvolti - cliente finale, controparte commerciale, UdD, impresa distributrice e SII - devono interagire; in particolare tali orientamenti riguardano, tra gli altri:
 - a) le disposizioni in materia di rapporti contrattuali con gli operatori di rete, funzionali all'esecuzione del contratto con il cliente finale, con particolare riferimento al contratto di distribuzione, di bilanciamento e alla regolazione funzionale alla corretta individuazione nella filiera dei soggetti esercenti servizi energetici;
 - b) le procedure del processo di *switching* e aggiornamento della controparte commerciale nell'ambito del SII;

- c) la riforma degli istituti di cessazione amministrativa e l'attivazione dei servizi di ultima istanza;
- nell'ambito della riforma delineata, come peraltro già prospettato nel DCO 570/2016/R/gas, è stato ipotizzato l'abbinamento di ciascun PdR ad un unico Utente del Bilanciamento (di seguito: UdB), al fine di semplificare i rapporti commerciali tra diversi soggetti della filiera, inoltre, la conoscenza da parte del SII dell'informazione circa la sussistenza di un contratto di bilanciamento e trasporto da parte di tale UdB, nonché della titolarità dei requisiti per la consegna del gas presso il punto di riconsegna della rete di trasporto che alimenta l'impianto di distribuzione al quale è allacciato il PdR oggetto di *switching*, potrebbe costituire condizione di ammissibilità per la richiesta stessa e potrebbe semplificare l'intero processo consentendo di eliminare la gestione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di disporre, direttamente ovvero in virtù di contratti con esercenti l'attività di vendita opportunamente indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto;
 - con riferimento alla disciplina relativa all'attivazione del Servizio di Default Trasporto (di seguito: SdD_T), l'orientamento delineato prevede che il Responsabile del Bilanciamento comunichi tempestivamente l'attivazione del SdD_T direttamente al SII, in modo tale da consentire l'eventuale attivazione dei servizi di ultima istanza per i PdR interessati;
 - per quanto riguarda la tematica dei gestori calore con esclusivo riferimento alle argomentazioni i attinenti al SII, è stato prospettato:
 - a) l'obbligo di accreditamento al SII dei titolari di servizio energetico;
 - b) l'aggiornamento dei dati contenuti nel RCU prevedendo l'indicazione dell'eventuale presenza di un gestore calore;
 - c) l'aggiornamento dei dati contenuti nel RCU in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dei dati rilevanti del titolare del punto, in modo che afferiscano al cliente finale beneficiario del servizio energetico;
 - d) la codifica delle procedure di *switching* in modo tale da prevedere l'indicazione, all'atto della richiesta, della presenza di un gestore calore;
 - in concomitanza di una cessazione amministrativa oppure di una risoluzione del contratto di distribuzione comunicata al SII dall'impresa di distribuzione o della comunicazione di attivazione del SdD_T, è stato delineato l'orientamento che prevede l'attivazione dei servizi di ultima istanza da parte del SII;
 - per la gestione dell'attivazione dei servizi di ultima istanza e per una corretta individuazione dei punti oggetto della fornitura di detti servizi è stata illustrata l'esigenza di procedere alla razionalizzazione e al completamento dei flussi informativi di aggiornamento delle informazioni a disposizione del SII contenute nel RCU;
 - per garantire la corretta individuazione dei punti per i quali sono attivati i servizi di ultima istanza, in sostituzione della comunicazione che gli esercenti i servizi di ultima istanza inviano mensilmente all'impresa distributrice con l'elenco dei PdR, è stato prospettato l'obbligo, in capo agli esercenti i suddetti servizi, di

informare il SII del fatto che un determinato punto non sia più servito nell'ambito del relativo servizio;

- la corretta individuazione dei punti per i quali sono attivati i servizi di ultima istanza è funzionale anche alla semplificazione degli oneri informativi a carico degli operatori legati alle attività di monitoraggio *retail* che, tuttavia, per avere significativa efficacia necessita del completamento delle informazioni disponibili nel RCU; a tal fine, è stata anche manifestata la necessità di includere nel RCU, e tenere aggiornata con modalità che consentano, in caso di variazione delle informazioni, l'aggiornamento di ciascun dato costituente il RCU da parte del soggetto responsabile della correttezza del medesimo, (di seguito: aggiornamento *on condition*), l'informazione relativa ai punti forniti nell'ambito del servizio di tutela, ponendo l'obbligo di informare il SII in capo alle controparti commerciali.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- gli operatori hanno in via generale accolto con favore gli orientamenti delineati nel DCO 544/2017/R/eel, con particolare riferimento ai rapporti contrattuali con gli operatori di rete, funzionali all'esecuzione del contratto con il cliente finale, e all'attivazione dei servizi di ultima istanza; nella fattispecie alcuni soggetti ritengono che la riforma delineata consentirà una migliore e più efficiente gestione dei processi; sono stati evidenziati, tuttavia, alcuni elementi di attenzione di cui tener conto nel passaggio della gestione dei processi nell'ambito del SII;
- le osservazioni pervenute non hanno segnalato criticità con riferimento alla gestione delle informazioni funzionali all'implementazione dei processi nell'ambito del SII, evidenziando al contrario che proprio il RCU sarebbe lo strumento ideale per mappare e tenere aggiornate le informazioni funzionali al buon esito dei diversi processi di mercato, non ultima la fatturazione del cliente finale, nonché per la messa a disposizione delle stesse ai diversi soggetti della filiera.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere di ampliare il contenuto informativo del RCU nell'ottica, *in primis*, di semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati funzionali all'inizio della fornitura e all'attivazione dei servizi di ultima istanza che saranno gestiti nei processi di voltura e *switching* per il tramite del SII;
- stabilire che i nuovi dati del RCU siano individuati anche al fine di attuare il percorso di riforma del mercato *retail*, di cui alla legge 124/17;
- prevedere, inoltre, che nel RCU siano associati per ciascun PdR alcuni campi specifici in cui vengano evidenziate le informazioni relative all'UdB, al trattamento del punto di prelievo ai fini del bilanciamento nonché alla capacità

- di trasporto; e che le relative modalità di caricamento e aggiornamento, nonché le disposizioni funzionali all'accreditamento degli utenti del bilanciamento presso il SII, siano stabilite con successivo provvedimento;
- prevedere, sulla base delle esigenze sopra evidenziate, che il *set* di dati contenuti nel RCU in relazione a ciascun PdR sia ampliato, tra l'altro, con i seguenti nuovi dati (di seguito: nuovi dati del RCU o nuovi dati):
 - a) indirizzo di ubicazione del PdR e indirizzo della fornitura cui risulta asservito il PdR se diverso da quello di ubicazione del PdR;
 - b) nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del PdR, indicazione dell'indirizzo di residenza/sede legale, indirizzo di esazione, recapito telefonico o di eventuale referente per le comunicazioni a cliente finale e indirizzo di posta elettronica o recapito di eventuale referente per le comunicazioni a cliente finale;
 - c) servizio di ultima istanza che verrebbe attivato in seguito a scioglimento del contratto di distribuzione per inadempimento del venditore, aliquota IVA e accise applicabili, capacità di trasporto, potenzialità totale installata presso l'impianto del cliente finale e codice ATECO della fornitura;
 - d) il trattamento ai fini del *settlement*;
 - e) dati utili ai fini dell'erogazione del *bonus* sociale;
 - f) dati tecnici rilevanti del misuratore quali matricola e calibro del misuratore, presenza di un convertitore di volumi, coefficiente correttivo dei volumi, pressione di misura e accessibilità del misuratore;
 - g) dati identificativi degli operatori associati al PdR, tra cui l'UdB e il gestore calore associati al PdR;
 - prevedere altresì, con riferimento ai PdR non serviti nell'ambito dei servizi ultima istanza, che sia indicato se sono serviti nel mercato libero o nel servizio di tutela;
 - prevedere che il caricamento e l'aggiornamento delle informazioni funzionali alla gestione del *bonus* siano da definirsi compiutamente nell'ambito del processo di revisione e semplificazione del medesimo e, transitoriamente, confermare che per il mercato libero tali informazioni siano quelle individuate nella tabella 1 di cui alla deliberazione 132/2012/R/com;
 - prevedere che l'informazione relativa alla presenza o meno di prestazioni richieste e non ancora concluse, a differenza degli altri dati resi disponibili con l'avvio della fornitura che saranno consultabili nel SII, continui ad essere messa a disposizione dall'impresa distributrice all'utente della distribuzione interessato e al SII.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- sulla base di quanto sopra illustrato, stabilire che il contenuto informativo del RCU sia classificato, a seguito del caricamento dei nuovi dati e considerando i

dati in esso già registrati ai sensi della deliberazione 296/2014/R/gas, nelle seguenti categorie di dati:

- a) *dati relativi al PdR e alla sua localizzazione*, contenenti il PdR, l'indirizzo di ubicazione del medesimo, l'indirizzo della fornitura cui risulta asservito il PdR, il codice REMI e la ragione sociale dell'impresa distributrice;
- b) *dati relativi al cliente finale associato al PdR*, contenenti il codice fiscale o la partita iva del cliente finale titolare del PdR, il nome e cognome o la ragione sociale del medesimo, indicazione dell'indirizzo di residenza/sede legale, l'indirizzo di esazione, l'indirizzo di posta elettronica e il recapito di un eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale;
- c) *dati di rilevanza commerciale e statistica*, contenenti il Servizio di Ultima Istanza che verrebbe attivato in seguito a scioglimento del contratto di distribuzione per inadempimento del venditore, Tipologia del PdR, la potenzialità massima richiesta dal cliente finale, il massimo prelievo giornaliero contrattuale, l'aliquota IVA, le imposte e le accise applicabili, il tipo di fornitura, la capacità di trasporto, la potenzialità totale installata presso l'impianto del cliente finale il codice ATECO;
- d) *dati utili ai fini della gestione del settlement*, contenenti il prelievo annuo il profilo di prelievo standard la data di inizio fornitura, la data di fine fornitura, il trattamento ai fini del *settlement*;
- e) *dati utili ai fini dell'erogazione del bonus sociale*, contenenti, i dati funzionali alla gestione del *bonus sociale*;
- f) *dati identificativi degli operatori associati al PdR*, contenenti l'UdB, l'UdD, la controparte commerciale e il gestore calore associati al PdR;
- g) *dati tecnici relativi al misuratore*, contenenti la matricola misuratore, il calibro del misuratore, lo stato del PdR, la presenza di un convertitore di volumi, il coefficiente correttivo dei volumi, la pressione di misura, l'accessibilità del misuratore.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- abrogare, conseguentemente, le disposizioni della deliberazione 296/2014/R/gas afferenti all'elenco dei dati costituenti il RCU e alle relative modalità di aggiornamento;
- con riferimento alle modalità di estensione del RCU con i nuovi dati sopra elencati prevedere procedure che non interferiscano con l'operatività dei processi già attivi, nonché di quelli in fase di implementazione, nell'ambito del SII e che consentano di ridurre l'onerosità di tale operazione; inoltre, prevedere delle procedure di aggiornamento dei dati costituenti il RCU con riferimento al processo di caricamento dei dati relativi ad un nuovo PdR, al processo di caricamento dei dati a seguito dell'attivazione della fornitura, all'aggiornamento *on condition*, nonché prevedere la funzionalità di correzione del dato e l'estensione ai nuovi dati della messa a disposizione all'utente della

- distribuzione, alla controparte commerciale, allo Sportello per il consumatore e all'impresa distributrice;
- a tal fine prevedere che l'estensione del RCU venga attuata secondo le seguenti modalità:
 1. un primo popolamento dei nuovi dati costituenti il RCU, articolato in diverse fasi in relazione alle esigenze temporali di utilizzo di tali dati, nonché alle diverse modalità di messa a disposizione dei dati stessi, anche introducendo specifici obblighi di trasmissione da parte delle imprese di distribuzione, degli UdD e delle controparti commerciali dei dati costituenti il RCU;
 2. successivi aggiornamenti mensili dei dati caricati ai sensi del precedente punto 1.;
 3. l'implementazione di tutte le procedure che consentano, in caso di variazione delle informazioni, l'aggiornamento *on condition* di ciascun dato costituente il RCU senza più necessità di aggiornamenti massivi periodici;
 - in particolare, prevedere che il primo popolamento di cui al precedente punto 1. sia articolato nelle seguenti tre fasi:
 - a) a partire da mese di gennaio 2018 siano caricati i dati relativi alla distinzione tra PdR serviti nel mercato libero e nel servizio di tutela, al fine supportare gli adempimenti di cui alla legge 124/17;
 - b) a partire dal mese di aprile 2018 il RCU sia popolato dei restanti nuovi dati, attraverso una procedura di caricamento massivo;
 - c) a partire dal mese di giugno 2018 tutti i dati costituenti il RCU siano aggiornati *on condition*;
 - stabilire che il Gestore del SII pubblici:
 - a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le procedure relative al primo popolamento e successivi aggiornamenti mensili;
 - b) entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, le Specifiche Tecniche relative al processo di caricamento dei dati relativi ad un nuovo PdR, al processo di caricamento dei dati a seguito dell'attivazione della fornitura, all'aggiornamento *on condition* dei dati costituenti l'RCU, nonché alla funzionalità di correzione e all'estensione ai nuovi dati della messa a disposizione all'UdD, alla controparte commerciale, allo Sportello per il consumatore e all'impresa distributrice.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- rimandare a successivo provvedimento:
 - a) la definizione delle modalità e delle tempistiche di accreditamento al SII degli UdB, dei nuovi UdD e delle nuove controparti commerciali;
 - b) la definizione delle tempistiche e delle modalità di popolamento e aggiornamento dei dati costituenti il RCU relativi alla capacità di trasporto e all'UdB e al trattamento ai fini del *settlement* associati a ciascun PdR.

DELIBERA

Articolo 1

Dati rilevanti costituenti il RCU

- 1.1 Il Registro Centrale Ufficiale (RCU) del SII è costituito dai dati, associati a ciascun PdR, di cui alla *Tabella A* allegata alla presente deliberazione (di seguito: *Tabella A*) e sono classificati nelle seguenti categorie di dati:
- a) *dati relativi al PdR e alla sua localizzazione* (di cui alla sezione A della *Tabella A*);
 - b) *dati relativi al cliente finale associato al PdR* (di cui alla sezione B della *Tabella A*);
 - c) *dati di rilevanza commerciale e statistica* (di cui alla sezione C della *Tabella A*);
 - d) *dati utili ai fini della gestione del settlement* (di cui alla sezione D della *Tabella A*);
 - e) *dati utili ai fini dell'erogazione del bonus sociale* (di cui alla sezione E della *Tabella A*);
 - f) *dati identificativi degli operatori associati al PdR* (di cui alla sezione F della *Tabella A*);
 - g) *dati tecnici relativi al misuratore* (di cui alla sezione G della *Tabella A*).

Articolo 2

Disposizioni per il primo popolamento dei nuovi dati costituenti il RCU

- 2.1 Le disposizioni di cui al presente articolo sono funzionali al primo popolamento dei nuovi dati costituenti il RCU in relazione ai punti di riconsegna in esso censiti, conformemente alle disposizioni di cui al precedente Articolo 1 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7.
- 2.2 Entro i 2 giorni lavorativi antecedenti l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese di aprile 2018, ciascuna impresa distributrice di gas naturale, secondo le modalità e i termini di cui alle Specifiche tecniche definite dal Gestore del SII, è tenuta a comunicare, con riferimento a tutti i punti di riconsegna situati nel proprio ambito territoriale i dati seguenti costituenti il RCU:
- a) dati A.2 e A.3, di cui alla *Tabella A*;
 - b) dati C.3, C4 e C.9 di cui alla *Tabella A*;
 - c) dati di cui alla sezione E della *Tabella A*;
 - d) dati G.1 e G.2 e da G.4 a G.10 di cui alla *Tabella A*.

- 2.3 In seguito alla trasmissione dei dati di cui al precedente comma 2.2, il Gestore del SII provvede ad associarvi il dato costituente il RCU C.1 di cui alla *Tabella A*.
- 2.4 Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese, a partire dal mese di aprile 2018, ciascuna controparte commerciale è tenuta, per ciascun PdR di cui risulta titolare, a trasmettere al SII, secondo le modalità e i termini di cui alle Specifiche tecniche definite dal Gestore del SII, i seguenti dati costituenti il RCU:
- a) dati da B.3 a B7 di cui alla *Tabella A*;
 - b) dati C.5, C.6 e C.10 di cui alla *Tabella A*;
 - c) dato F.4 di cui alla *Tabella A*.
- 2.5 Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese, a partire dal mese di gennaio 2018, ciascuna controparte commerciale è tenuta, per ciascun PdR di cui risulta titolare, ad aggiornare il dato C.7 di cui alla *Tabella A*, indicando al SII se il punto è servito nel mercato libero o nel servizio di tutela.

Articolo 3

Disposizioni per l'aggiornamento del RCU

- 3.1 Le disposizioni di cui al presente articolo sono funzionali all'aggiornamento dei dati costituenti il RCU relativi ai punti di riconsegna in esso censiti, conformemente alle disposizioni di cui al precedente Articolo 1 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7.
- 3.2 Fatte salve le disposizioni di cui all'Allegato A della deliberazione 102/2016/R/com, l'aggiornamento dei dati costituenti il RCU è effettuato nel tempo massimo di 2 giorni lavorativi, solo a seguito della variazione di uno o più dati di cui al comma 1.1.
- 3.3 L'impresa di distribuzione comunica al SII gli esiti delle procedure di *switching* entro la fine del secondo giorno lavorativo antecedente il sestultimo giorno del mese che precede quello di decorrenza dello *switching*. Per i casi in cui, ai sensi della regolazione vigente, gli esiti sono noti all'impresa di distribuzione successivamente al suddetto termine ultimo, la medesima è tenuta a trasmettere l'informativa al SII entro la fine del giorno lavorativo antecedente il sestultimo giorno del mese.
- 3.4 In caso di mancato rispetto dei termini della comunicazione al SII, relativa agli esiti delle procedure di *switching* da parte dell'impresa di distribuzione ai sensi del precedente comma 3.2, è corrisposto all'UdD dall'impresa di distribuzione un indennizzo automatico come definito nella successiva Tabella 1. In tal caso, il SII rende noto a ciascun UdD la data di ricevimento effettivo della medesima comunicazione.
- 3.5 L'impresa di distribuzione non è tenuta a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al precedente comma 3.4 qualora il mancato rispetto dei termini della comunicazione sia riconducibile a cause non imputabili al medesimo, quali

cause di forza maggiore. In tali evenienze, l'impresa di distribuzione documenta la causa del mancato rispetto.

- 3.6 La Tabella 1 riporta i valori dell'indennizzo automatico di cui al precedente comma 3.4.

Tabella 1 - Indennizzi automatici per il mancato rispetto dei termini della comunicazione al SII

Importo per PdR e per giorni lavorativi di ritardo			
1	2	>=3	Max
5 €	4 €	3 €	150 €

Articolo 4

Caricamento dei dati relativi ad un nuovo punto di riconsegna

- 4.1 Ciascuna impresa distributrice è tenuta a comunicare al SII, entro 2 giorni lavorativi dall'esecuzione dell'allacciamento di un nuovo punto di riconsegna ai sensi della RQDG:
- a) il PdR identificativo del punto di riconsegna;
 - b) i dati da A.2 ad A.4 di cui alla *Tabella A*;
 - c) i dati di cui alla sezione G della *Tabella A*;
- 4.2 In esito al ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.1, il Gestore del SII associa al nuovo punto di riconsegna il dato A.5 di cui alla *Tabella A*.

Articolo 5

Caricamento dei dati a seguito dell'attivazione della fornitura

- 5.1 Ciascuna impresa distributrice è tenuta a comunicare al SII, secondo le modalità e i termini di cui alle Specifiche tecniche definite dal Gestore del SII, in esito all'esecuzione della prestazione di attivazione della fornitura ai sensi della RQDG, entro 2 giorni lavorativi dall'esecuzione della prestazione, i dati costituenti il RCU:
- a) dati da C.2 a C.4, e C.9 di cui alla *Tabella A*;
 - b) dati da D.1 a D.5 di cui alla *Tabella A*.
- 5.2 Gli utenti della distribuzione sono tenuti a comunicare al SII, entro 3 giorni lavorativi dal termine di cui al comma 5.1 e secondo le modalità e tempistiche stabilite dal Gestore del SII nelle Specifiche tecniche del processo, i dati costituenti il RCU:
- a) dati da B.3 a B.7 di cui alla *Tabella A*;
 - b) dati da C.5 a C.7 e C.10 di cui alla *Tabella A*;
 - c) dato F.4 di cui alla *Tabella A*.

- 5.3 Le comunicazioni di cui al presente articolo devono riportare almeno i seguenti elementi informativi:
- a) dato A.1 di cui alla *Tabella A*;
 - b) dato B.1 o dato B.2 di cui alla *Tabella A*;
- 5.4 In esito al ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 5.1 e 5.2, il Gestore del SII associa al nuovo punto di riconsegna i dati C.1 e F.2 di cui alla *Tabella A*.

Articolo 6

Aggiornamento on condition dei dati costituenti il RCU

- 6.1 Solo a seguito di eventi o prestazioni che determinano la variazione dei dati costituenti il RCU, nel tempo massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione e secondo le modalità e i termini di cui alle Specifiche tecniche definite dal Gestore del SII:
- a) ciascuna impresa distributrice è tenuta ad aggiornare, per i punti di riconsegna situati nel proprio ambito territoriale interessati alla variazione, i dati costituenti il RCU:
 - i. dati da A.1 ad A.4 di cui alla *Tabella A*;
 - ii. dati da C.2 a C.4 e C.9 di cui alla *Tabella A*;
 - iii. dati di cui alla sezione D della *Tabella A*
 - iv. dati di cui alla sezione E della *Tabella A*;
 - v. dati di cui alla sezione G della *Tabella A*.
 - b) ciascuna controparte commerciale è tenuta ad aggiornare, per i punti di riconsegna interessati dalla variazione cui risultano associati, i dati costituenti il RCU:
 - i. dati di cui alla sezione B della *Tabella A*;
 - ii. dati da C.5 a C.7 di cui alla *Tabella A*;
 - iii. dato F.4 di cui alla *Tabella A*.
- 6.2 Le comunicazioni di cui al presente articolo devono riportare almeno i seguenti elementi informativi:
- a) dato A.1 di cui alla *Tabella A*;
 - b) dato B.1 o dato B.2 di cui alla *Tabella A*.

Articolo 7

Funzionalità di correzione dei dati costituenti il RCU

- 7.1 Il Gestore del SII definisce le modalità operative e mette a disposizione una funzionalità per la segnalazione di errori materiali riscontrati dalle imprese distributrici, dagli utenti della distribuzione o dalle controparti commerciali.

Articolo 8

Modifiche alla deliberazione 296/2014/R/GAS

- 8.1 Gli articoli 2 e 3 della deliberazione 296/2014/R/GAS sono abrogati.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

- 9.1 Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del SII pubblica le procedure e i tracciati per l'ampliamento dei dati costituenti il RCU, per l'aggiornamento del dato C.7 di cui alla *Tabella A* ai sensi del comma 2.5.
- 9.2 Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il Gestore del SII pubblica le Specifiche Tecniche dei processi di caricamento, aggiornamento *on condition* e correzione dei dati costituenti il RCU, di cui agli Articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- 9.3 Nell'ambito delle specifiche tecniche di cui al comma 9.2 il Gestore del SII definisce anche le modalità e le procedure funzionali all'allineamento delle banche dati degli utenti della distribuzione, delle controparti commerciali e delle imprese distributrici.
- 9.4 Il Gestore del SII estende la funzionalità di interrogazione del RCU anche ai nuovi dati costituenti il RCU.
- 9.5 Qualora la controparte commerciale non abbia nella propria disponibilità le informazioni relative ai dati di cui ai commi 2.4, 5.2 e 6.1, lettera b), la controparte commerciale è tenuta a reperirla richiedendola al cliente finale titolare del punto di riconsegna.
- 9.6 Le disposizioni di cui agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 decorrono a partire dall'1 giugno 2018.
- 9.7 Il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente Unico e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni